Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 13 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 36 DEL 13 FEBBRAIO 1943-XXI:

(498)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomine di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreti del 6 corrente la Maestà del RE IMPERATORE ha accettato, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, le dimissioni rassegnate:

dal Cavaliere dott. Galeazzo Ciano, Conte di Cortellazzo e di Buccari, dalla carica di Ministro per gli affari esteri;

dal Conte avv. Dino Grandi, dalla carica di Ministro per la grazia e giustizia;

dal Nobile Paolo Thaon di Revel, dalla carica di Ministro per le finanze;

dal prof. Giuseppe Bottai, dalla carica di Ministro per l'educazione nazionale;

dall'ing. Giuseppe Gorla, dalla carica di Ministro per i lavori pubblici;

da Giovanni Host Venturi, dalla carica di Ministro per le comunicazioni;

da Renato Ricci, dalla carica di Ministro per le corporazioni;

dal dott. Alessandro Pavolini, dalla carica di Ministro per la cultura popolare;

da Raffaello Riccardi, dalla carica di Ministro per gli scambi e per le valute;

dal luogotenente generale della M.V.S.N. Luigi Russo, dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dall'avv. Guido Buffarini Guidi, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'interno.

Con decreto di pari data la Maestà del RE IMPERATORE ha affidato al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, la direzione del Ministero degli affari esteri.

Inoltre, con decreti recanti uguale data la Maestà del RE IMPERATORE ha nominato, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministri Segretari di Stato:

per la grazia e giustizia, l'avv. Alfredo De Marsico;

per le finanze, il Barone prof. Giacomo Acerbo;

per l'educazione nazionale, il dott. prof. Carlo Alberto Biggini;

per i lavori pubblici, il dott. Zenone Benini;

per le comunicazioni, il Conte Vittorio Cini, Senatore del Regno;

per le corporazioni, l'avv. Carlo Tiengo;

per la cultura popolare, Gaetano Polverelli;

per gli scambi e per le valute, Oreste Bonomi;

per la produzione bellica, il generale Carlo Favagrossa.

Infine la Maestà del RE IMPERATORE ha nominato Sottosegretari di Stato:

il dott. Amilcare Rossi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il dott. Giuseppe Bastianini, per gli affari esteri;

il dott. Umberto Albini, per l'interno.

(528)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 novembre 1942-XXI, n. 1767.
Nuove modificazioni al trattamento fiscale degli spiriti prodotti in Libia con impiego di datteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, numero 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 15 maggio 1924-II, n. 957, col quale viene istituita in Tripolitania l'imposta di fabbricazione sugli spiriti e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1931-IX, n. 322, che apporta modifiche alle disposizioni vigenti in Tripoli-

tania sulla imposta di fabbricazione degli spiriti ed estende le disposizioni stesse alla Cirenaica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I coefficienti giornalieri di resa dei lambicchi semplici a fuoco diretto di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del R. decreto 15 maggio 1924-II, n. 957, modificato dai Regi decreti 15 luglio 1926-IV, n. 1374, e 23 settembre 1937-XV, n. 1857, nel caso di impiego di datteri come materia prima per la produzione in Libia dello spirito, sono elevati nella seguente misura:

a) da litri anidri 65 a 130 per ore 24 e per ogni ettolitro di capacità della caldaia, per caldaie superiori ai 250 litri;

b) da litri anidri 75 a 150 per ore 24 e per ogni ettolitro di capacità della caldaia, per caldaie inferiori ai 250 litri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 57. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1942-XXI, n. 1768.

Modificazioni del R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 765, concernente norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 765;

Visti gli articoli 19, 20, 338, 340, 341, 342 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che stabilisce l'applicazione dell'anzidetta legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa coi Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 765, è sostituito dal seguente:

« La corrispondenza telegrafica privata diretta da ciascuno dei territori dello Stato (Regno, Africa italiana e Isole italiane dell'Egeo) all'Albania e a Stati amici e neutrali, e quella scambiata tanto all'interno di ciascuno dei territori dello Stato quanto fra i territori stessi, deve essere redatta in lingua italiana, con linguaggio chiaro e con frasi facilmente comprensibili.

E' riservato al Ministro per le comunicazioni, di intesa con quelli per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per la cultura popolare di emanare disposizioni per consentire nella corrispondenza telegrafica privata l'uso di altre lingue, come pure l'uso dell'indirizzo abbreviato o convenuto ».

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 765, è sostituito dal seguente:

« La corrispondenza e la ricezione telegrafica della stampa, sono soggette a speciale controllo da parte del Ministero della cultura popolare o dei Governi generali dell'Africa italiana e del Governo delle Isole italiane dell'Egeo, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza.

Detto controllo è eseguito d'intesa e con la collaborazione dei competenti organi delle Forze armate ».

Art. 3.

Il primo ed il terzo comma dell'art. 6 del R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 765, sono sostituiti dai seguenti:

« Non sono ammesse le conversazioni telefoniche private con l'estero, con la zona di frontiera e le interurbane nella zona di frontiera, e da e per le zone insulari e costiere di interesse militare marittimo, salvo alle persone debitamente autorizzate di volta in volta nel Regno dal prefetto e nell'Africa italiana dal Commissario di Governo nella cui circoscrizione la conversazione deve essere effettuata.

« Il Ministero delle comunicazioni, d'intesa con i Ministeri dell'interno, della guerra e della marina, ovvero quando siano interessati i territori dell'Africa italiana o delle Isole italiane dell'Egeo i competenti Ministeri dell'Africa Italiana e degli affari esteri d'intesa con i Ministeri della guerra e della marina, hanno facoltà di estendere le disposizioni di cui sopra ad altri territori oltre la zona di operazioni ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 7 del R. decreto 16 giugno 1940-XVIII, n. 765, è sostituito dal seguente:

« Tutti gli impianti radiotrasmittenti privati concessi nel Regno, nell'Africa italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo debbono essere smontati e gli apparati, chiusi in casse sigillate, consegnati alle autorità di P. S. a meno che non sia diversamente disposto dalle competenti autorità militari limitatamente agli impianti suddetti di riconosciuto particolare interesse militare o pubblico ».

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1769.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista e San Bernardo Abate, in frazione Colombi del comune di Monesiglio (Cuneo).

N. 1769. R. decreto 26 settembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 1° maggio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista e San Bernardo Abate, in frazione Colombi del comune di Monesiglio (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1770.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in Caltagirone (Catania).

N. 1770. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 16 dicembre 1926-V, integrato con postilla in data 17 luglio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI, n 1771.
Istituzione temporanea di un posto di console generale presso la Regia ambasciata in Buenos Ayres.

N. 1771. R. decreto 24 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un posto di console generale presso la Regia ambasciata in Buenos Ayres.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI, n. 1772.
Istituzione di un posto di vice console presso il Regio consolato generale in Dresda e presso il Regio consolato in Losanna.

N. 1772. R. decreto 24 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di vice console presso il Regio consolato generale in Dresda e presso il Regio consolato in Losanna.

Visto *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1943-XXI, n. 22.
Concessione durante la guerra di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, concernente l'istituzione della Camera dei Fasci e delle corporazioni;
Atteso lo stato di necessità per cause di guerra,
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali una indennità straordinaria giornaliera per servizi di pubblica sicurezza nella misura appresso indicata:

Generali di divisione	L. 47 —
Generali di brigata	» 42 —
Colonnelli	» 39.50
Tenenti colonnelli, maggiori e primi capitani	» 34,50
Capitani e primi tenenti	» 29,50
Tenenti	» 24,50
Sottotenenti	» 22 —
Aiutanti di battaglia e marescialli	» 17 —
Brigadieri	» 12 —
Vicebrigadieri	» 10,50
Appuntati e carabinieri	» 9 —

La stessa indennità è concessa, per i gradi corrispondenti, ai funzionari di pubblica sicurezza, nonchè agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è sottoposta alla ritenuta della ricchezza mobile e dell'imposta complementare per i funzionari di pubblica sicurezza, nonchè per gli ufficiali e sottufficiali, mentre è esente da ogni ritenuta per gli appuntati, carabinieri e guardie.

L'indennità stessa non è cumulabile con quelle di cui appresso, salvo il diritto a percepire il trattamento più favorevole:

a) soprassoldo di operazioni intero o ridotto e razione viveri giornaliera;

b) premio speciale a favore del personale che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra di cui alla legge 24 marzo 1942-XX, n. 399;

c) soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, di cui al R. decreto 3 febbraio 1927-V, n. 309;

d) indennità di fuori residenza di cui all'art. 49 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583;

e) premi di operosità e rendimento anche se concessi a titolo di rimunerazione speciale;

f) indennità eventuali (missione, marcia, missione all estero, ecc).

Art. 3.

L'indennità straordinaria per i servizi di pubblica sicurezza non è dovuta quando gli appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali o al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza si trovino in una delle seguenti posizioni:

puniti col rimprovero solenne (per 40 giorni a datare da quello in cui venne inflitta la punizione);

puniti di fortezza o di arresti, sala o camera di punizione semplice o di rigore per la durata della punizione stessa;

in attesa di giudizio, salvo a percepirla nel caso di assoluzione o proscioglimento dall'imputazione quando al procedimento penale non segua quello disciplinare o questo si concluda senza alcuna sanzione;

sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, salvo a percepirla nel caso di proscioglimento dall'addebito che era stato loro fatto;

degenti in ospedali od altri luoghi di cura per qualsiasi motivo, dalla data del ricovero;

assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo.

L'indennità stessa non è dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza, quando siano puniti con la riduzione dello stipendio, per tutta la durata di essa, nonchè quando siano assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre le necessarie variazioni nel bilancio del Ministero dell'interno, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente decreto

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° dicembre 1942-XXI e sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 68. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 gennaio 1943-XXI, n. 23.

Disciplina dell'assunzione e del trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Règie rappresentanze ed i Regi uffici all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Considerata la necessità assoluta ed urgente di disciplinare l'assunzione ed il trattamento del personale non di ruolo e in servizio presso le Regie rappresentanze e i Regi uffici all'estero;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato, per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato ad assumere e mantenere in servizio presso le Regie rappresentanze e i Regi uffici all'estero, per i servizi a carattere normale ed istituzionale dei predetti, personale non di ruolo, nominato con la qualifica di cui al successivo art. 2 ed inquadrato nelle categorie stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1 è nominato con la qualifica di impiegato locale.

Esso è assunto nel Paese in cui trovasi la Regia sede all'estero, e non sarà soggetto a trasferimenti.

Peraltro, ove non sia possibile trovare sul posto del personale in possesso dei requisiti richiesti, esso potrà essere assunto altrove, o trasferito da altra sede.

Le assunzioni ed i licenziamenti ed i trasferimenti saranno disposti con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti

Parimenti con decreto Ministeriale saranno accettate le dimissioni dal servizio.

Art. 3.

Agli impiegati locali, non assunti sul posto, compete il rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe, aumentate dal doppio decimo ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per i giorni di viaggio verrà corrisposta una diaria pari al minimo stabilito dalle norme in vigore per le missioni all'interno o all'estero, per il grado iniziale del gruppo al quale l'impiegato locale viene assimilato.

Durante il viaggio non sono ammesse soste che non risultino comprovate come assolutamente indispensabili.

Sono ammesse a rimborso le spese per trasporto di bagaglio limitatamente a kg. 200.

Qualora il Ministero autorizzi a condurre la famiglia potranno essere rimborsate le sole spese di viaggio aumentate del doppio decimo, per la moglie e i figli, le spese di bagaglio limitatamente a kg. 100 a persona.

Le norme precedenti si applicano anche nei casi di trasferimento disposto dal Ministero da una ad altra sede e ad invio dal Regno all'estero.

Agli impiegati, che, destinati dal Regno all'estero, cessino volontariamente dal servizio prima di sei mesi di ininterrotto servizio nella nuova sede, non compete alcun rimborso per le spese di viaggio di trasferimento all'estero.

Se il periodo di effettivo servizio è di sei mesi competono le indennità di viaggio per due terzi ed il rimanente, quando il servizio medesimo raggiunge i dodici mesi.

Art. 4.

L'assegnazione ed il mantenimento in servizio del personale locale di cui al precedente art. 1, alle categorie previste dalla tabella allegata al presente decreto, sono subordinate al possesso della cittadinanza italiana, all'iscrizione al P. N. F., all'effettivo disimpegno delle mansioni previste per ogni categoria dell'allegata tabella e al possesso del titolo di studio prescritto per ogni categoria della tabella 1ª allegata al R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Peraltro quando le condizioni locali non offrano disponibilità di elementi in possesso del titolo di studio di cui al precedente comma, il personale potrà essere reclutato tra coloro che siano forniti di un titolo di studio estero che, a giudizio del titolare del Regio ufficio all'estero, possa ritenersi equipollente ad uno dei titoli di studio prescritti per le singole categorie d'impiego dal citato decreto n. 100, o, in mancanza, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, tra elementi che, a giudizio del titolare medesimo, posseggano i requisiti di capacità per bene assolvere le mansioni richieste.

Si può peraltro prescindere dal possesso dei requisiti di cui al primo comma, limitatamente al personale subalterno, nei paesi in cui non è possibile, per condizioni ambientali, reclutare personale che possegga i requisiti richiesti.

Art. 5.

Al personale locale di cui al presente decreto è assegnata una retribuzione mensile base nella misura fissata per ciascuna categoria dalla tabella 1ª allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, oltre ad un'aggiunta di famiglia e relative quote complementari da corrispondere nella misura fissata dalla tabella 2ª allegata al citato decreto n. 100 e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri da adottarsi di concerto con quello per le finanze verrà determinato il quantitativo di personale locale che potrà essere assunto e verrà attribuito al personale medesimo, ad integrazione della retribuzione mensile base, un'indennità di sede e relative maggiorazioni.

Art. 6.

Il personale occorrente per lavori precari, anche se non ne sia determinata o non possa prevedersene la durata, è nominato con la qualifica di giornaliero, con un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non dovrà essere superiore a quello mensile previsto per la categoria le cui mansioni il personale stesso è chiamato ad esplicare.

Art. 7.

Nel caso che per esigenze di carattere eccezionale dipendenti da avvenimenti internazionali, il personale di cui all'art. 1 sia costretto a recarsi nel Regno, il trattamento economico per la durata del soggiorno nel Regno viene così stabilito:

a) per i primi due mesi, a partire dal giorno in cui il personale ha lasciato l'Ufficio, la retribuzione mensile base, e l'eventuale aggiunta di famiglia, oltre l'indennità di sede e relative maggiorazioni in misura non superiore al 50 %;

b) per il periodo successivo la retribuzione mensile base e l'eventuale aggiunta di famiglia.

A detto personale in tali circostanze di rimpatrio, compete per i soli giorni di viaggio, il trattamento di missione fissato dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, per il grado iniziale del gruppo al quale è stato assimilato.

Uguale trattamento di missione gli sarà fatto nel caso che, dopo detto rimpatrio, sempre per le stesse esigenze, sia destinato presso altra sede, o rientri nella propria sede.

Qualora detto personale sia accompagnato dalla famiglia potranno essere rimborsate le sole spese di viaggio aumentate del doppio decimo per la moglie e figli minorenni; le spese di bagaglio limitatamente a kg. 100 a persona.

Art. 8.

Il servizio prestato dagli impiegati locali presso le Regie rappresentanze ed i Regi uffici all'estero non conferisce alcun diritto a stabile collocamento

Il personale locale compreso il personale giornaliero, può essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

Art. 9.

All'impiegato locale che venga licenziato, sarà corrisposto un indennizzo ragguagliato all'importo della metà della retribuzione mensile per ciascun anno o frazione di anno di servizio, esclusa l'aggiunta di famiglia.

Per gli ex combattenti, l'indennizzo stesso verrà commisurato ad un mese di retribuzione per ciascun anno o frazione di anno di servizio, esclusa l'aggiunta di famiglia.

Nulla è dovuto comunque all'impiegato locale che cessi volontariamente dal servizio, o sia licenziato per cattiva condotta morale o politica, oppure per ragioni disciplinari.

Art. 10.

Al personale locale, dopo un anno di servizio continuativo, può essere accordato in ciascun anno di servizio, un congedo ordinario di giorni 15, con diritto al trattamento economico normale complessivo di sede.

In caso di malattia può essere accordato in aggiunta a quello ordinario, un congedo straordinario, non superiore a giorni 45 nell'anno, con diritto al trattamento economico normale complessivo, limitatamente a 30 giorni. Per i successivi 15 giorni spetterà soltanto il trattamento economico base.

Art. 11.

Al personale locale su proposta della Regia rappresentanza o del Regio ufficio presso cui presta servizio possono essere concessi, per lavori straordinari eccedenti il normale orario d'ufficio, dei compensi straordinari che in nessun caso possono superare, complessivamente, nell'anno, l'importo di una mensilità della sola retribuzione base.

La corresponsione di detti compensi esclude la concessione di premi o gratifiche per qualsiasi altro titolo.

Art. 12.

Al personale locale, attualmente in servizio presso le Regie rappresentanze ed i Regi uffici all'estero saranno riconosciuti validi, ai fini delle indennità di sede e relative maggiorazioni stabilite dall'art. 5 e dell'indennizzo di cui all'art. 9, gli anni di servizio prestati senza interruzioni, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 13.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo relativo alle « retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero » del bilancio di previsione dell'Amministrazione degli esteri.

Art. 14.

Possono essere conservati a giudizio insindacabile dell'Amministrazione degli esteri al personale locale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti superiori a quelli complessivi previsti dall'art. 5, da esso eventualmente goduti alla data medesima.

L'eccedenza si intende attribuita a titolo di assegno personale, riassorbibile negli eventuali aumenti della retribuzione o dell'aggiunta di famiglia previste dal presente decreto, ed in ogni caso riassorbibile nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante riduzioni annuali.

Art. 15.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 58. — MANCINI

TABELLA.

Categoria	Mansioni
I	ff. Cancellieri.
II	Segretari (1).
III	Impiegati d'archivio - dattilografe.
IV	Uscieri - fattorini - custodi.

(1) Dovranno conoscere la stenografia, la dattilografia e lingue estere.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1943-XXI, n. 24
Elevazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra a Ministero della produzione bellica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra è elevato a Ministero della produzione bellica.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 66. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1943-XXI, n. 25.
Attribuzioni del Ministero della produzione bellica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo;

Visto il Regio decreto 6 febbraio 1943-XXI, n. 24, che eleva il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra a Ministero della produzione bellica;

Visto il R. decreto 23 maggio 1940-XVIII, n. 499, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1942-XX, n. 464, relativo alle attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Considerata la necessità di determinare i compiti e le attribuzioni del nuovo Ministero;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Ministero della produzione bellica sono devolute — oltre alle attribuzioni già spettanti al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra a norma del Regio decreto 12 gennaio 1942-XX, n. 464 — anche quelle delle Amministrazioni militari, relative all'approntamento ed approvvigionamento dei mezzi e materiali bellici, entro i limiti da stabilirsi a norma dell'art. 4.

Al Ministero della produzione bellica è altresì devoluto il coordinamento generale della produzione bellica per quanto concerne i prezzi e la unificazione dei tipi.

Art. 2.

Gli Stati Maggiori determinano i fabbisogni delle Forze armate: il Comando Supremo, avvalendosi del Comitato superiore tecnico armi e munizioni, coordina e vaglia le richieste di mezzi e materiali bellici ed inoltra al Ministero della produzione bellica quelle di sua competenza.

Art. 3.

Per l'esplicazione dei compiti di cui all'art. 1, può essere comandato a prestare servizio presso il Ministero della produzione bellica personale appartenente alle Amministrazioni militari.

Il personale suddetto continua a far parte dei propri ruoli ed è considerato comandato alle dipendenze del Ministero della produzione bellica, anche se la posizione di comando non sia prevista dai vigenti ordinamenti.

Art. 4.

Con successivi decreti Reali verranno emanate le norme per la determinazione dei limiti e modalità del graduale trasferimento delle attribuzioni e relativo comando del personale dalle Amministrazioni militari al Ministero della produzione bellica.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti saranno ripartite fra il Ministero della produzione bellica ed i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica le assegnazioni autorizzate a favore di tali Ministeri per impegni di spesa dipendenti dall'apprestamento ed approvvigionamento di mezzi e materiali bellici.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 67. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 26.

Istituzione di un Regio vice consolato di 2ª categoria in Friburgo (Svizzera).

N. 26. R. decreto 11 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Regio vice consolato di 2ª categoria in Friburgo (Svizzera).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, dei rimorchiatori « Piave » e « Roma ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 2, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora o dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Rimorchiatore *Piave*: dalle ore 24 del 16 novembre 1942;

Rimorchiatore *Roma*: dalle ore 24 del 19 ottobre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1943-XXI
Registro n. 2 *Marina, foglio n.* 36.

(450)

REGIO DECRETO 24 dicembre 1942-XXI.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, della motonave « Lero ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1940, registro n. 8 Marina, foglio n. 160, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Leo*, già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posa-

mine, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 20 ottobre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1943-XXI Registro n. 2 Marina, foglio n. 37.

(451)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 febbraio 1943-XXI.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila, approvato con proprio decreto in data 31 agosto 1938-XVI;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta deliberate dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale straordinaria dei soci, rispettivamente in data 30 settembre e 15 ottobre 1942-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila:

Il paragrafo 18 dell'art. 24 è modificato come segue:

« 18) sulle sovvenzioni cambiarie di importo superiore alle L. 100.000, salvo il disposto dell'art. 59 per quanto concerne gli effetti ad una sola firma ».

L'art. 50 è modificato come segue:

« La Cassa rilascia libretti di piccolo risparmio speciale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, unicamente alle persone ed enti ammesse ad usufruirne secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale ».

L'art. 51 è modificato come segue:

« I libretti a piccolo risparmio speciale sono esclusivamente nominativi ».

L'art. 59 è modificato come segue:

« Le operazioni cambiarie possono avere la forma di sovvenzioni cambiarie e di sconto.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità e non può avere scadenze superiore ai quattro mesi.

Eccezionalmente potranno essere accordate operazioni mediante rilascio di cambiali ad una sola firma, ma in tal caso deve trattarsi di nominativi che diano pieno ed assoluto affidamento per possidenze immobiliari e per ottime qualità morali.

Queste operazioni non potranno però eccedere per ciascun nominativo l'importo di L. 100.000, il loro ammontare complessivo non potrà superare il 2 % dei capitali amministrati, e, in quanto eccedenti singolarmente le L. 50.000, dovranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Inoltre le cambiali possono portare anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno di mandati di pubbliche Amministrazioni, purchè il pegno risulti regolarmente costituito e notificato all'Amministrazione debitrice, e comunque da garanzie reali ».

L'art. 70 è modificato come segue:

« La Cassa può concedere, fino all'ammontare dell'8 % dei capitali amministrati, sovvenzioni sopra pegno di oggetti e metalli preziosi, su merci ed anche su tessuti casalinghi, biancheria ed oggetti diversi, purchè non siano fragili o soggetti a deperimento o di non facile commercio o pericolosi, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume e peso, essere convenientemente custoditi nei magazzini dell'Istituto.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, le polizze di pegno sono considerate titoli al portatore, nonostante le indicazioni e i nomi che vi possono essere inscritti.

Ogni sovvenzione non potrà eccedere i 4/5 del valore di stima, se gli oggetti dati in pegno sono d'oro o d'argento, e i 2/3 del valore di stima se sono pietre preziose e oggetti d'altra natura.

Il minimo dell'anticipazione è fissato in L. 10 ed il massimo in L. 5000.

Ogni operazione avrà la durata di mesi sei. E' però in facoltà della Direzione di consentirne la rinnovazione.

Le rinnovazioni dei prestiti potranno essere consentite fino al giorno precedente a quello fissato per l'offerta dei preziosi alla Banca d'Italia e per tutti gli oggetti non preziosi sino a quando essi non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno, si applicano le disposizioni del testo unico 27 maggio 1909, n. 437.

Qualora la polizza distrutta, sottratta o smarrita si riferisca ad una sovvenzione che non ecceda le L. 500, l'Istituto, dopo avere eseguita l'annotazione di fermo e la pubblicazione per trenta giorni consecutivi nei locali della filiale che ha emesso la polizza, ha facoltà di rilasciare il duplicato, purchè siano decorsi tre mesi dalla scadenza della sovvenzione e sempre che non siano intervenute opposizioni nelle forme di legge.

E' permesso di procedere alla rinnovazione ed alla estinzione del prestito senza la preventiva emissione del duplicato di polizze distrutte, sottratte o smarrite, subordinando sempre la restituzione del pegno al provvedimento per la emissione del duplicato.

La misura dell'interesse sulle operazioni di pegno nonchè i diritti accessori che l'Istituto può imporre a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, stacco polizza e di asta delle cose costituite in pegno e le norme per la concessione delle sovvenzioni, per l'emissione delle polizze e le caratteristiche di esse, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate e per il risarcimento dei danni nel caso di perdita o di deterioramento del pegno sono stabilite nel « Regolamento per le sovvenzioni sopra pegno di preziosi, merci e oggetti diversi », approvato dal Consiglio di amministrazione il 30 gennaio 1941-XIX ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(482)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1943-XXI.

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX col quale si faceva luogo alla nomina di Guido Quattrini a commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Ancona;

Viste le dimissioni, in data 7 ottobre 1942-XX, inviate dal Quattrini medesimo;

Visto la proposta del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Ancona del 20 gennaio ultimo;

Decreta:

Luigi Calzetta è nominato commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Ancona, in sostituzione di Guido Quattrini.

Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: RICCI

(512)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 4 gennaio 1943-XXI è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 settembre 1942-XX, n. 1436, concernente la proroga e la revisione dei contratti relativi all'esercizio dei pubblici servizi affidati da comuni e provincie all'industria privata.

(464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 623 del 2 febbraio 1943 relativo al prezzo degli olii lubrificanti

A complemento e a parziale modifica delle disposizioni contenute nelle circolari P. 142 del 17 ottobre 1941 e P. 244 del 21 febbraio 1942, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 623 del 2 febbraio c. a. ha stabilito quanto segue:

I. — *Consegna di merce sfusa in recipienti del cliente.*

Per le consegne in recipienti del cliente di olii lubrificanti auto e di prodotti per cambi e differenziali di cui alle categorie 6, 7, 8 del listino nazionale lubrificanti della circolare P. 142, la norma generale della maggiorazione di L. 40 al quintale sul prezzo stabilito per merce in cisterna viene modificata come appresso:

a) per le consegne di quantitativi da 70 kg. in su continuerà ad essere applicata la maggiorazione di L. 40 il quintale sul prezzo stabilito per merce in cisterna;

b) per le consegne di quantitativi da 20 kg. o più ma inferiori a kg. 70, sarà applicato il prezzo previsto nel listino per la vendita della merce in fusti di capacità inferiore ai 70 kg. netti, con la deduzione di L. 40 il quintale;

c) per le consegne di quantitativi da 10 kg. o più ma inferiori a 20 kg. sarà applicato il prezzo previsto nel listino per la vendita della merce in latte di capacità superiore ai 10 kg. netti, con la deduzione di L. 35 il quintale;

d) per le consegne di quantitativi inferiori ai 10 kg. sarà applicato il prezzo previsto nel listino nell'ultima colonna, per la vendita della merce in latte di capacità inferiore ai 10 kg. netti, con la deduzione di L. 30 il quintale.

II. — *Abbuono ai grossisti e ai dettaglianti.*

L'abbuono minimo stabilito per la categoria dettaglianti in L. 50 il quintale e l'abbuono di L. 100 per i grossisti titolari di deposito autorizzato, previsti nel provvedimento P. 142, vengono elevati rispettivamente a L. 100 e L. 150 il quintale per i quantitativi di olii, compresi nelle categorie 6ª, 7ª, 8ª del listino nazionale lubrificanti normali, distribuiti su presentazione dei buoni di assegnazione rilasciati dai Consigli provinciali delle Corporazioni e dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile.

III. — *Prezzi di vendita al consumo.*

Non sono consentite ulteriori maggiorazioni sui prezzi risultanti come al paragrafo I, anche per la consegna di modestissimi quantitativi.

IV. — *Grassi, olii emulsionabili ed olii composti.*

In relazione alle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1942-XXI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1942, n. 300, che abrogano l'esenzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali destinati alla produzione degli unti da carro e da macchine (grassi) e dei solforicinati e solfooleati (olii emulsionabili), i prezzi dei grassi e degli olii emulsionabili stabiliti con circolari P. 142 e P. 244 vengono modificati come segue:

PREZZI MASSIMI DI VENDITA AL CONSUMATORE IN LIRE PER QUINTALE

	Merce nuda	Merce imballata (costo imballaggi escluso cauzioni da addebitarsi a parte)			
	In cisterne od autocisterne	In fusti di capacità superiore a 70 kg. netti.	In fusti di capacità inferiore a 70 kg. netti	In latte di capacità superiore a 10 kg. netti	In latte di capacità inferiore a 10 kg. netti
Listino lubrificanti normali					
11. - Grasso corrente. . . .	1.450	1.490	1.510	1.580	1.690
12. - Emulsionabile tipo corrente	1.475	1.515	1.535	1.605	1.715
Listino lubrificanti speciali					
1. - Grasso speciale tipo 1 gocciol. sup. 75° C	1.880	1.920	1.940	2.010	2.120
2. - Grasso speciale 2 gocciol. sup. 100° C.	2 000	2.040	2.060	2.130	2.240
3. - Grasso speciale tipo 3 gocciol. sup. a 130° C.	2 300	2.340	2.360	2.430	2.540
4. - Emulsionabile speciale tipo 1	2.065	2.105	2.125	2.195	2.305
5. - Emulsionabile speciale tipo 2	2.230	2.270	2.290	2.360	2.470

V. — *Imposta generale sulla entrata.*

In conformità dei nuovi accordi intervenuti con il Ministero delle finanze per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, si comunica che per il *grasso corrente* e *l'emulsionabile corrente* del listino lubrificanti normali (P. 142) e per *tutti* i tipi di *grassi* ed *emulsionabili* compresi nel listino lubrificanti speciali (P. 244), i prezzi risultanti dai provvedimenti emanati da questo Ministero *non* sono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata per il passaggio della merce al consumatore.

VI. — Restano immutate tutte le altre condizioni di vendita contenute nelle circolari P. 142 e P. 244 soprarichiamate.

(515)

Riassunto del provvedimento P. 624 del 2 febbraio 1943 relativo ai prezzi del legname

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 330 del 20 maggio 1942, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 624 del 2 febbraio c. a., ha comunicato che la riduzione stabilita nel predetto provvedimento per vendite da magazzino del grossista sarà praticata soltanto per le cessioni di legname al dettagliante.

Resta confermato che per la vendita diretta dalla produzione, senza passaggio dal magazzino di rivendita, i prezzi fissati dal Ministero delle corporazioni non potranno subire alcuna maggiorazione.

(516)

Riassunto del provvedimento P. 625 del 2 febbraio 1943 relativo ai prodotti tipo di vetro

Facendo seguito alla precedente circolare P. 534 del 31 ottobre 1942-XXI con la quale è consentita la produzione di « vasi per la conservazione di prodotti a tappo smerigliato », il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 625 del 2 febbraio c. a., ha stabilito che i dati relativi all'altezza dei vasi stessi debbono essere così modificati:

91) vasi per la conservazione di prodotti, da 5000 c. c.: l'altezza viene ridotta da 370 a 280 mm.;

92) detti come sopra, di 10000 c. c.: l'altezza viene ridotta da 470 a 370 mm.

Restano invariati i dati relativi al peso e alla capacità nonchè i prezzi stabiliti nella predetta circolare.

(517)

Avviso di rettifica al provvedimento P. 544 relativo ai prezzi dei nastri per calzaturifici, da cappelli per uomo, comuni, di moda e di velluto.

Il Ministero delle corporazioni rende noto che ai comma 8 e 9 del provvedimento P. 544, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 26 dicembre 1942-XXI, vanno apportate le seguenti rettifiche:

Comma 8: la data 15 dicembre 1942-XXI va mutata in 15 *marzo* 1943-XXI;

Comma 9: la data 31 gennaio 1943-XXI va sostituita dal 30 *aprile* 1943-XXI.

(518)

Scioglimento della Società anonima cooperativa agricola in nome collettivo « Progresso » di Castellana, con sede in Castellana.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa agricola in nome collettivo « Progresso » di Castellana, con sede in Castellana, costituita in data 2 dicembre 1930, con rogito del notaio cav. dott. Rossi Antonino, residente in Palizzi Generosa, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(441)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla esclusione dei prodotti di liquirizia pura dal divieto di fabbricazione e vendita (decreto Ministeriale 6 dicembre 1942-XXI).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a chiarimento delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale del 6 dicembre 1942-XXI, concernente il divieto di fabbricazione e vendita della pasticceria e dei prodotti dolciari in genere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 9 dicembre 1942-XXI, ha precisato che i prodotti di liquirizia pura sono esclusi dal divieto di cui sopra, in quanto ottenuti senza alcun impiego di zucchero o di altri ingredienti.

p. Il Ministro: PASCOLATO

(513)

Comunicato relativo alla rettifica dei prezzi per le singole fasi di scambio delle fave spezzate

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito di modifiche avvenute nell'assegnazione di materie prime, nelle norme relative al pagamento dell'imposta generale sull'entrata e nella distribuzione del prodotto, ha rettificato come segue i prezzi per le singole fasi di scambio delle fave spezzate, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 5 giugno 1942-XX:

1) da stabilimento di produzione a Consorzio nazionale cereagricole, per merce telata, tara per merce, resa franco vagone destino: lire 385 al quintale;

2) da Consorzio nazionale cereagricole a grossista distributore, per merce telata, tara per merce, resa franco vagone destino: lire 400 al quintale;

3) da grossista distributore a dettagliante, per merce telata, tara per merce, resa franco negozio dettagliante; lire 420 al quintale;

4) al consumo: lire 4,50 al chilogrammo.

p. Il Ministro: PASCOLATO

(514)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 53.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8167 — Data: 22 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Palumbo Antonio di Michele — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1414 — Data: 4 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Riggi Clemente fu Cataldo — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7875 — Data: 11 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Potito Frezza fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2623 — Data: 20 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Neri Ugo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6242 — Data: 29 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Caponoce Cosimo fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6684 — Data: 30 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: De Carlo Vito fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4066 — Data: 31 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Ragonesi Domenico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale - Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3103 — Data: 19 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Lepore Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 304/10385 — Data: 24 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza: Intestazione: Cammarota Rocco di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale: L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52/9548 — Data: 13 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Costanza Giuseppe di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8240 — Data: 13 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Saccon Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 8 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Spagnolo Ettore fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: 4 al portatore P. R. 5% — Capitale: L. 400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 210 — Data: 16 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Sozio Nicola fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: 1 al portatore P. R. 5% — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 172 — Data: 20 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Zanella Aldo fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: 1 al portatore Cons. 5% — Rendita: L. 5.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

(188) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE Iª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 12 febbraio 1943-XXI - N. 29

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,6751
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	6,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5263
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,175
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,35
Id. 5 % (1935)	89,35
Redimib. 3,50 % (1934)	78,45
Id. 5 % (1936)	94,20
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,875
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,725
Id. 4 % (15-12-43)	99,70
Id. 5 % (1944)	99,65
Id. 5 % (1949)	95,15
Id. 5 % (15-2-50)	94,10
Id. 5 % (15-9-50)	94 —
Id. 5 % (15-4-51)	94,20

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Savona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto l'art. 6 dello statuto del Monte di credito su pegno di Savona, con sede in Savona, approvato con decreto 24 maggio 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Veduto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1939-XVII, con il quale i signori avv. Dante Rossi e Carlo Bosco sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte suddetto;

Dispone:

I signori avv. Dante Rossi e Carlo Bosco sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Savona, con sede in Savona, per il quadriennio 1943-XXI-1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(474)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Matrice (Campobasso), Pescolamazza (Benevento), Gergei (Nuoro) e Sarule (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il signor Angelantonio D'Amato fu Pompilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Matrice (Campobasso).
2. Il signor Orlando Luca fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pescolamazza (Benevento).
3. Il signor Carlo Locci fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei (Nuoro).
4. Il signor Giovanni Porcu fu Daniele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarule (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(475)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a 30 posti di geometra aggiunto in prova nel Real Corpo del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542;
Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868;
Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1939-XVIII con il quale è stato bandito il concorso a 45 posti di geometra aggiunto in prova del Real Corpo del genio civile;
Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1940-XIX, n. 23764, e 22 aprile 1941-XIX, con i quali sono state apportate varianti al concorso stesso e ridotto il numero dei posti a 30;
Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominati con i decreti Ministeriali 21 maggio 1941-XIX e 19 giugno 1941-XIX e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta.

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso a 30 posti di geometra aggiunto in prova del Real Corpo del genio civile, di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse:

1) Crosetti Tommaso, con punti 19,03 su 20.
2) Smorfa Vincenzo, con punti 18,42 su 20;
3) Galeazzi Nino, con punti 18,17 su 20;
4) Ferrari Rufino Lelio, con punti 17,37 su 20;
5) Monticone Domenico, con punti 17,17 su 20, orfano di guerra;
6) Marasco Vincenzo, con punti 16,73 su 20;
7) Mazzoletti Giacomo, con punti 16,50 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con 3 figli;
8) Aresca Lorenzo, con punti 16,50 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato;
9) Bianchetti Pietro, con punti 16,50 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe;
10) Bocchetta Euclide, con punti 16,37 su 20;
11) Voltolini Mario, con punti 16,33 su 20, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma;
12) Barresi Antonino, con punti 16,33 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento,
13) Trevisiol Gastone, con punti 16,33 su 20;
14) Lenzi Mario, con punti 16,25 su 20;
15) Vivaldi Costantino, con punti 16,23 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP.;
16) Ferraris Fernando, con punti 16,20 su 20;
17) Fino Nicodemo, con punti 16,17 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP.;
18) Micarelli Fausto, con punti 16,17 su 20;
19) Pesavento Ettore, con punti 16,10 su 20;
20) Fogli Roberto, con punti 16,08 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP.;
21) Sidoni Angelo, con punti 16,08 su 20;
22) Dell'Aguzzo Giovanni, con punti 16,03 su 20, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma,
23) Lenzi Corrado, con punti 16,03 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento;

24) Lo Manto Antonio, con punti 16,03 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP.;

25) Zapparoli Ezio, con punti 16 su 20, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma;

26) Scandellari Augusto, con punti 16 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., beneficia del disposto di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 322, coniugato con un figlio;

27) Valtz Luigi, con punti 16 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di compl., celibe, nato il 27 luglio 1900;

28) Endrici Adelio, con punti 16 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con un figlio, nato il 3 novembre 1902;

29) Palazzesi Alberto, con punti 16 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con un figlio, nato il 19 ottobre 1911;

30) Vetrano Giovanni, con punti 16 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe, nato il 4 maggio 1909,

31) Mazzola Antonino, con punti 16 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe, nato il 22 gennaio 1911;

32) Sofia Alessio, con punti 16 su 20;

33) Penazzi Giambattista, con punti 15,95 su 20, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma;

34) Quaini Italico, con punti 15,92 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, coniugato con 2 figli;

35) Lo Giudice Nicola, con punti 15,92 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., beneficia del disposto di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, celibe, nato il 21 febbraio 1912;

36) Pitiari Vincenzo, con punti 15,92 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, celibe, nato il 2 marzo 1912;

37) Sellitto Federico, con punti 15,92 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con 3 figli;

38) Palla Renato, con punti 15,92 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con un figlio;

39) Lo Cicero Fernando, con punti 15,83 su 20, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma,

40) Tantalo Angelo, con punti 15,83 su 20;

41) Mascaro Rosario, con punti 15,78 su 20, ex combattente;

42) Perrotta Vincenzo, con punti 15,75 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe, nato l'8 dicembre 1906;

43) Fortini Paolo, con punti 15,75 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe, nato il 23 dicembre 1907;

44) Carra Giuseppe, con punti 15,67 su 20;

45) Morini Siro, con punti 15,62 su 20;

46) Minniti Mario, con punti 15,58 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., beneficia del disposto di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, celibe, nato il 28 febbraio 1907;

47) Maino Riccardo, con punti 15,58 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di compl., celibe, nato il 20 agosto 1915;

48) Banti Oreste con punti 15,58 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, celibe, nato il 5 gennaio 1916;

49) Costanzo Natale, con punti 15,58 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato, nato il 1° aprile 1907;

50) Prandi Giovanni, con punti 15,58 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato, nato il 28 settembre 1915;

51) Bellavia Melchiorre, con punti 15,58 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe, nato il 18 febbraio 1907;

52) Zuppardi Vincenzo, con punti 15,58 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., nato il 2 settembre 1919.

53) Marini Marino, con punti 15,58 su 20;

54) De Fazio Manlio, con punti 15,50 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., beneficia del disposto di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, coniugato con 3 figli;

55) Romeo Umberto, con punti 15,50 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, coniugato con un figlio;

56) Micciché Michele, con punti 15,50 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP.;

57) Marino Antonio, con punti 15,50 su 20;

58) Palmieri Francesco, con punti 15,42 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., beneficia del disposto di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, coniugato;

59) Torres Carlo, con punti 15,42 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, celibe;

60) Stancari Francesco, con punti 15,42 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe, nato il 13 settembre 1911;

61) Galluzo Benedetto, con punti 15,42 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe, nato il 31 maggio 1913;

62) Calcioli Giustino, con punti 15,42 su 20; .

63) Meschino Ernesto, con punti 15,33 su 20, ex combattente;

64) Serafini Leo, con punti 15,33 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato;

65) Fazio Calogero, con punti 15,25 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con 3 figli;

66) Russo Michele, con punti 15,25 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con 2 figli;

67) Ardito Vito, con punti 15,17 su 20, orfano di guerra;

68) Calabri Aldo, con punti 15,17 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP.;

69) Aloisi Ercole, con punti 15,17 su 20, ufficiale di complemento;

70) Proietti Gino, con punti 15,17 su 20;

71) Marchesi Gianfranco, con punti 15,08 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, coniugato con un figlio;

72) Santoni Alfredo, con punti 15,08 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, coniugato;

73) Curatolo Michele, con punti 15,08 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP.;

74) Pugliese Antonino, con punti 15,08 su 20;

75) Pisani Spartaco, con punti 15 su 20, orfano di guerra;

76) Caruso Eraldo, con punti 15 su 20, ex combattente;

77) Caliò Umberto, con punti 15 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, celibe, nato il 4 gennaio 1912;

78) Citrigno Giuseppe, con punti 15 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, celibe, nato il 13 gennaio 1915;

79) Bottaccioli Romualdo, con punti 15 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con 3 figli;

80) Mele Vincenzo, con punti 15 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con un figlio;

81) De Angelis Giuseppe, con punti 15 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato;

82) Marani Alfredo, con punti 15 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe;

83) Sammarco Gaetano, con punti 15 su 20, ufficiale di complemento, coniugato con 4 figli;

84) Prando Francesco, con punti 15 su 20, ufficiale di complemento, celibe;

85) Santarelli Fernando, con punti 15 su 20;

86) Scavuzzo Benedetto, con punti 14,92 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato;

87) Gatti Francesco, con punti 14,92 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe;

88) Guidara Nicola, con punti 14,83 su 20, militarizzato ex combattente;

89) Granone Rosario, con punti 14,75 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe, nato il 19 settembre 1904;

90) Scavo Giuseppe, con punti 14,75 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe nato il 1° dicembre 1908;

91) Grande Giuseppe, con punti 14,75 su 20;

92) Cecchini Nelson, con punti 14,67 su 20, orfano di guerra;
93) Camozzo Aldo, con punti 14,67 su 20, ex combattente;
94) Zanetti Gastone, con punti 14,67 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con un figlio;
95) Ianutolo Alberto, con punti 14,67 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe;
96) Veneziani Erminio, con punti 14,58 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento;
97) Bertè Ugo, con punti 14,58 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP.;
98) Balsonini Radium, con punti 14,50 su 20, orfano di guerra;
99) Catenacci Cesare, con punti 14,50 su 20, ex combattente, ferito di guerra, croce di guerra;
100) Cicero Domenico, con punti 14,50 su 20, ex combattente;
101) Angelone Domenico, con punti 14,37 su 20;
102) De Grossi Vincenzo, con punti 14,33 su 20, ex combattente;
103) De Candia Francesco, con punti 14,33;
104) De Luca Giuseppe, con punti 14,20 su 20;
105) Meneghello Luigi, con punti 14,17 su 20;
106) Montanaro Alessandro, con punti 14 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con 2 figli;
107) Callegati Bruno, con punti 14 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe, nato il 19 gennaio 1908;
108) Zotti Antonio, con punti 14 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., celibe, nato il 26 aprile 1921;
109) Trunfio Michele, con punti 14 su 20,
110) Battaglia Carlo, con punti 13,92 su 20;
111) De Tisi Nilo Ezio, con punti 13,83 su 20;
112) Rossi Vittorio, con punti 13,75 su 20;
113) Valente Umberto, con punti 13,62 su 20, orfano di guerra;
114) Carotenuto Ferdinando, con punti 13,58 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento;
115) Bernardoni Gino, con punti 13,58 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione de LL. PP.;
116) Tamborelli Marco, con punti 13,50 su 20, orfano di guerra;
117) Chittolini Angelo, con punti 13,50 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, coniugato con un figlio;
118) Ferraro Carlo, con punti 13,50 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, coniugato;
119) Tiranti Nello, con punti 13,50 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, celibe, nato il 15 dicembre 1902;
120) Scarfì Salvatore, con punti 13,50 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., beneficia del disposto di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, celibe, nato il 21 aprile 1906;
121) Gusella Uris, con punti 13,33 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., ufficiale di complemento, coniugato con un figlio;
122) Fasciolo Settimio, con punti 13,25 su 20, ex combattente, croce di guerra al V. M.;
123) Manicardi Francesco, con punti 13,08 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato, nato il 21 agosto 1907;
124) Laudisio Enea, con punti 13,08 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato, nato il 15 gennaio 1910;
125) Zalera Giulio, con punti 13 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., beneficia del disposto di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, vedovo con un figlio, nato il 17 ottobre 1898;
126) Rosia Antonino, con punti 13 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con 3 figli;
127) Mantellini Ubaldo, con punti 13 su 20, in servizio da oltre un anno nell'Amministrazione dei LL. PP., coniugato con un figlio.

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso suddetto:

1) Crosetti Tommaso;
2) Smorta Vincenzo;
3) Galeazzi Nino;
4) Ferrari Ruffino Lelio;
5) Monticone Domenico, orfano di guerra;
6) Marasco Vincenzo;
7) Mazzoletti Giacomo;
8) Aresca Lorenzo;
9) Bianchetti Pietro;
10) Bocchetta Euclide;
11) Voltolini Mario, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma,
12) Barresi Antonino;
13) Trevisiol Gastone;
14) Lenzi Mario;
15) Vivaldi Costantino;
16) Ferraris Fernando;
17) Fino Nicodemo;
18) Dell'Aguzzo Giovanni, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma;
19) Zapparoli Ezio, iscritto al P. N. F. prima della Marcia su Roma;
20) Ponazzi Giambattista, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma;
21) Lo Cicero Fernando, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma;
22) Mascaro Rosario, ex combattente;
23) Meschino Ernesto, ex combattente;
24) Caruso Eraldo, ex combattente;
25) Guidara Nicola, militarizzato, ex combattente;
26) Camozzo Aldo, ex combattente;
27) Catenacci Cesare, ex combattente, ferito di guerra, croce di guerra;
28) Cicero Domenico, ex combattente;
29) De Grossi Vincenzo, ex combattente;
30) Fasciolo Settimio, ex combattente, croce di guerra.

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Micarelli Fausto
2. Pesavento Ettore
3. Fogli Roberto
4. Sidoni Angelo
5. Lenzi Corrado
6. Lo Manto Antonio
7. Scandellari Augusto
8. Valto Luigi
9. Endrici Adelio
10. Palazzesi Alberto
11. Vetrano Giovanni
12. Mazzola Antonino
13. Sofia Alessio
14. Quain Italico
15. Lo Giudice Nicola
16. Pittari Vincenzo
17. Sellitto Federico
18. Palla Renato
19. Tantalo Angelo
20. Perrotta Vincenzo
21. Fortini Paolo
22. Carra Giuseppe
23. Morini Sirio
24. Minniti Mario
25. Maino Riccardo
26. Banti Oreste
27. Costanzo Natale
28. Prandi Giovanni
29. Bellavia Melchiorre
30. Zuppardi Vincenzo
31. Marini Mario
32. De Fazio Manlio
33. Romeo Umberto
34. Micciché Michele
35. Marino Antonio
36. Palmieri Francesco
37. Torrese Carlo
38. Stancari Francesco
39. Galluzzo Benedetto
40. Calcioli Giustino
41. Serafini Leo
42. Fazio Calogero
43. Russo Michele
44. Ardito Vito
45. Calabri Aldo
46. Aloisi Ercole
47. Proietti Gino
48. Marchesi Gianfranco
49. Santoni Alfredo
50. Curatolo Michele
51. Pugliese Antonino
52. Pisani Spartaco
53. Calliò Umberto
54. Citrigno Giuseppe
55. Bottacciolì Romualdo
56. Mele Vincenzo
57. De Angelis Giuseppe
58. Marani Alfredo
59. Sammarco Gaetano
60. Prando Francesco
61. Santarelli Fernando
62. Scavuzzo Benedetto
63. Gatti Francesco
64. Dragone Rosario
65. Scavo Giuseppe
66. Grande Giuseppe
67. Cecchini Nelson
68. Zanetti Gastone
69. Ianutolo Alberto
70. Veneziani Erminio
71. Bertè Ugo
72. Balsonini Radium

73. Angelone Domenico
74. De Candia Francesco
75. De Luca Giuseppe
76. Meneghello Luigi
77. Montanaro Alessandro
78. Callegati Bruno
79. Zotti Antonio
80. Trunfio Michele
81. Battaglia Carlo
82. De Tisi Nilo Ezio
83. Rossi Vittorio
84. Valente Umberto
85. Carotenuto Ferdinando
86. Bernardoni Gino
87. Tamborelli Marco
88. Chittolini Angelo
89. Ferraro Carlo
90. Tiranti Nello
91. Scarfi Salvatore
92. Gusella Uris
93. Manicardi Francesco
94. Laudisio Enea
95. Zalera Giulio
96. Rosia Antonino
97. Mantellini Ubaldo

Roma, addì 16 settembre 1942-XX

Il Ministro: GORLA

(476)

REGIA PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1940-XIX, numero 39573, col quale veniva bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1940-XIX;
Vista la graduatoria ed i relativi verbali della Commissione giudicatrice di detto concorso, costituito con decreto Ministeriale in data 23 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1942-XX, n. 102;
Riconosciuta la regolarità di essi;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti ostetrica di cui sopra.

1. Barattini Rosa di Pietro . . . . punti 64,437 su 100
2. Brustia Bernardina di Giuseppe . » 62,687 »
3. Bramante Adriana fu Gaudenzio . » 62,062 »
4. Caffino Giovanna di Antonio . . » 59,50 »
5. Uglietti Maria di Enrico . . . . » 49,093 »
6. Massuè Elsa di Gaudenzio . . . » 48,718 »
7. Prini Giuseppina di Giovanni . » 48 »
8. Cattaneo Rosa di Gaudenzio . . » 47,937 »
9. Venegoni Luigia di Alessandro . » 47,312 »
10. Saini Teresina di Giuseppe . . . » 47,25 »
11. Cavallazzi Maria di Giovanni . . » 47,062 »
12. Bagnati Adele di Luigi . . . . » 43,312 »
13. Garbarini Maria di Antonio . . . » 41 »
14. Baccaini Bianca di Angelo . . . » 38,812 »
15. Bonatto Maria di Carlo . . . . . » 35 75 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 28 gennaio 1943-XXI

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1940-XIX, numero 22573, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1940-XIX;
Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:
1) Barattini Rosa - comune di Cameri;
2) Brustia Bernardina - comune di Casale Corte Cerro;
3) Bramante Adriana - comune di Piedimulera.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 28 gennaio 1943-XXI

Il Prefetto

(508)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il decreto prefettizio n. 21934 div. san., in data 31 dicembre 1940, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1940;
Visto il verbale della Commissione giudicatrice del detto Concorso, nominato con decreto Ministeriale 23 aprile 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1942, n. 102;
Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee;
Visto l'art. 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi ai posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle seguenti ostetriche che risultano idonee partecipanti al concorso n. 22934 div. san. del 31 dicembre 1940:

1) Pistone Gard Pierina; 2) Arbore Maria; 3) Cossa Margherita; 4) Monti Rosa; 5) Ardissone Alfredina; 6) Manardo Angela; 7) Guglielmino Caterina; 8) Guglielmino Maria; 9) Dallou Vincenzina; 10) Morandi Almevina; 11) Cavaglià Maria

Copia del presente decreto viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Albiano e Settimo Tavagnasco.

Aosta, addì 12 gennaio 1943-XXI

Il prefetto: SIGNORELLI

(444)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.